

SEMPLIFICAZIONI PERDUTE

Elenco clienti e fornitori, rimedi peggiori del male

DI RAFFAELE RIZZARDI

Quando esiste un problema, la peggior soluzione consiste nel pensare che solo una nuova procedura possa risolverlo. Queste considerazioni vengono alla mente, leggendo, nell'ambito della finanziaria 2005 l'ipotesi di un revival degli elenchi clienti e fornitori ai fini Iva.

Il testo ora noto del disegno di legge, salvo modifiche nella norma definitiva, intende reintrodurre gli elenchi generali dei clienti e dei fornitori, che erano stati già soppressi nel lontano 1994, in considerazione della loro sostanziale inutilità nell'evidenziare la connivenza tra cliente e fornitore che vogliono operare "in nero".

Non è previsto un elenco specifico per gli acquisti "in sospensione" di imposta degli esportatori abituali, settore in cui l'esistenza di frodi, di importo singolarmente rilevante ma limitate a una entità infinitesima delle transazioni, aveva indotto lo scorso anno ad ideare una comunicazione all'ufficio delle entrate per ciascuna dichiarazione di intento.

La legge di conversione del provvedimento di "urgenza" (ma non esiste lo statuto del contribuente che vieta di introdurre nuovi adempimenti senza un preavviso di almeno 60 giorni) ebbe ad abolire questo

orrore organizzativo, che avrebbe in primo luogo danneggiato gli uffici, scaricando centinaia di migliaia di documenti, che avrebbero potuto comportare pesanti responsabilità amministrative — o al limite di concorso penale — nel prevedibile caso in cui un documento fraudolento fosse sfuggito all'impiegato dell'ufficio. Nel progetto di finanziaria 2005 torna ancora questo obbligo, ma in forma telematica.

Si è riunito a Torino in questi giorni il Comitato Tecnico della Confédération Fiscale Européenne, organismo che rappresenta le associazioni nazionali dei professionisti operanti in questo settore, ed un'ulteriore riflessione all'ipotesi di reintroduzione degli elenchi viene dalla normativa comunitaria.

In primo luogo gli elenchi delle transazioni diverse da quelle intracomunitarie non sono richiesti dall'articolo 22 della direttiva, che si limita a prescrivere una contabilità idonea a consentire i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

La norma permette solo, ai singoli Stati, di stabilire altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi.

Nella bozza di Testo unico

dell'Iva europea queste disposizioni sono trasposte all'articolo 221 per la tenuta della contabilità e all'articolo 253 per gli obblighi ulteriori, in aggiunta alle immutate disposizioni sugli elenchi Intrastat. Ma in ambito comunitario occorre sempre dimostrare il rispetto del principio di proporzionalità, tra l'onere richiesto al contribuente e il vantaggio per l'amministrazione.

La necessità dell'adempimento è posta dalla direttiva come inderogabile, e sta a significare che oc-

La procedura soppressa nel '94 non servirà a fare emergere chi intende operare in «nero»

corre dimostrare che il risultato non può essere raggiunto in modo meno oneroso.

E a proposito di onere — sempre in tema di nuove proposte — un elemento essenziale dell'iter normativo comunitario, che deve risultare dagli atti ufficiali, riguarda le consultazioni che i proponenti devono porre in essere per poter attestare che la disposizione non crea oneri alle imprese, e in special modo a quelle piccole e medie.

Per il reato di omesse ritenute un rischioso ritorno al passato

DI IVO CARACCIOLI

Il disegno di legge per la Finanziaria 2005 introduce nell'ordinamento penal-tributario un nuovo reato (articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000), consistente nell'«omesso versamento di ritenute certificate», per il quale è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.

Il fatto è concretizzato dall'omesso versamento di ritenute (attinenti a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale e diversi) risultanti dalla certificazione rilasciata, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta. Trattandosi di un delitto occorre il dolo, e quindi non basta la semplice colpa (dimenticanza). Alla lettera, il reato non si verifica se le ritenute non vengono operate, occorrendo il presupposto della certificazione.

Stiamo in presenza, per così dire, di una vecchia conoscenza, in quanto il reato era stato introdotto nel 1982 con la legge "manette agli evasori", senza un termine di scadenza, per cui il reato si consumava il giorno successivo alla scadenza dell'obbligo di versamento. Ne derivarono migliaia di denunce e di processi anche per somme piccole, che contribuirono a paralizzare la giustizia penale. Con una riforma del 1991 fu

introdotta, allora, la possibilità di versare, senza essere incriminati, fino alla presentazione della dichiarazione annuale di sostituto. Questo termine è previsto anche nella nuova fattispecie, che ha aggiunto una soglia quantitativa di punibilità, peraltro sensibilmente inferiore a quella disposta per gli altri reati del decreto legislativo 74/2000 (eccezione fatta per le fatture false, prive di soglia, se non come attenuante).

Per quale motivo il legislatore ha deciso di riesumare una fattispecie che sembrava confinata al ricordo? E perché questo è stato fatto dopo che i risultati dei condoni hanno messo in luce un forte gettito in questo settore? Si è appreso che esiste tuttora una forte evasione rappresentata dalle ritenute non versate sui compensi pagati (per esempio, nel settore calcistico). Riaffiora, quindi, la propensione a prevedere la minaccia della sanzione penale in campo tributario, come unico deterrente verso comportamenti che provocano danno all'Erario.

Se questo è vero, va peraltro osservato che questo nuovo reato mal si concilia con la "filosofia" che è stata alla base della riforma del 2000: solo reati di danno, con elevate conseguenze numeriche per l'Erario ovvero comportamenti di frode.

Linea di tendenza, questa, che dovrebbe rafforzarsi quando verrà data attuazione alla "delega Tremonti" nella parte relativa alle sanzioni penali tributarie, che dovrebbero, appunto, essere caratterizzate da frode ed effettivo e rilevante danno per l'Erario (articolo 2, lettera m, legge 80/2003). Qui, al contrario, sia pure con una data soglia quantitativa di punibilità (peraltro non enorme), si ritorna a criminalizzare una mera

Riaffiora la propensione a vedere nella sanzione penale l'unico deterrente all'evasione

omissione. Premesse queste considerazioni quando si ha il dolo di omesso versamento? Il punto più delicato è se il dolo sussiste nel caso di reale mancanza di liquidità da parte dell'impresa obbligata a versare. La giurisprudenza formatasi in passato è sempre stata ispirata a criteri di severità, nel senso che questa situazione non avesse rilevanza ai fini dell'esclusione della punibilità. Sarà interessante vedere come si orienteranno i giudici se la disposizione sarà approvata così com'è.

FINANZIARIA 2005 ■ Il versamento potrà avvenire solo con l'utilizzo del modello

Ici con F24 «obbligato»

Vantaggi per i cittadini, ma per i Comuni c'è il problema delle vecchie convenzioni

La Finanziaria 2005 potrebbe rivedere completamente le modalità per il versamento dell'Ici. Se verrà approvata la modifica annunciata nel disegno di legge approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri, infatti, a partire dal 2005, i versamenti Ici potranno essere effettuati soltanto tramite il modello F24.

Il pagamento con F24. Si tratta di una rivoluzione copernicana per comuni e contribuenti, se si pensa che sino a oggi l'F24 era utilizzabile solo nei (pochi) comuni che avevano sottoscritto una convenzione ad hoc con l'agenzia delle Entrate.

I vantaggi per i cittadini sono evidenti: la possibilità di ricorrere a una modulistica unica a livello nazionale, già ampiamente sperimentata, è certamente una semplificazione. A questo si aggiunge, poi, che con il modello F24 si può, di regola, compensare il versamento Ici con eventuali crediti per tributi erariali.

Va detto, però, che, in passato, alcuni Comuni avevano espressamente stabilito in regolamento l'inammissibilità di questa compensazione. Se la proposta governativa sarà accolta, quindi, gli interessati potranno recarsi in una qualsiasi sede di un istituto di credito per pagare l'imposta relativa a qualsivoglia comune italiano. Per completare il processo, sarebbe opportuno a questo punto unificare le scadenze Ici con quelle delle imposte dirette, così da evitare il moltiplicarsi delle file in banca.

La previsione del disegno di legge stabilisce che la nuova modalità di riscossione costituisce un limite ai poteri regolamentari degli enti locali. Questo significa che i comuni non potranno stabilire forme aggiuntive di pagamento: questa indicazione appare, però, francamente eccessiva, oltre che di dubbia legittimità. Non si capisce perché, infatti, non sia possibile decidere di accettare pagamenti diretti all'ente impositore, in aggiunta, e non in sostituzione dell'F24.

Senza contare, poi, i problemi che si porranno in numerose realtà locali, che hanno in corso affidamenti a terzi del servizio di riscossione. È doveroso, infine, ricordare che l'articolo 117, comma 6 della Costituzione riserva alla esclusiva potestà regolamentare dei comuni la disciplina della gestione delle funzioni loro attribuite.

I controlli sulle rendite. La bozza di Finanziaria individua due strade per tendere all'allineamento dei valori Ici a quelli effettivi.

La prima è per "masse" di

Microzone, variazioni solo nel classamento

ROMA ■ Casa e rendite, la Finanziaria disegna intrecci pericolosi. Con la facoltà di intervenire sul classamento degli immobili e con il legame fra valori catastali e canoni di locazione (ma, in pratica, solo di quelli delle case turistiche e per studenti) il sistema di valutazione automatica dei fabbricati mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per determinati coefficienti di rivalutazione.

Comuni ed estimi. La bozza di Finanziaria parla della possibilità per i Comuni di chiedere all'agenzia del Territorio un intervento sul «classamento» degli immobili e non direttamente sugli estimi.

È, quindi, probabile che il Territorio si limiti a definire diversamente categoria e classe degli immobili se ne ricorrono i presupposti (prevalentemente legati alle tipologie e non ai valori di mercato); ai cambiamenti corrisponderebbero così nuovi estimi ma solo in quanto vengano attribuite nuove categorie e classi in base alle regole dettate nel 1992 e non nel 1998. Gli effetti, quindi, sarebbero meno diretti di quelli temuti dai proprietari.

Ma i problemi potrebbero sorgere anche sotto il profilo del contenzioso: a Milano, per esempio, già nel 1999 Assoedilizia era insorta contro la delibera comunale che approvava le microzone, segnalando che veniva attribuito lo stesso valore a zone diverse o valori più

elevati a zone di minor pregio.

Affitti e valori catastali. Con la prossima Finanziaria debutterà nel campo dei contratti di locazione (ma, in pratica, solo di quelli delle case turistiche e per studenti) il sistema di valutazione automatica dei fabbricati mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per determinati coefficienti di rivalutazione.

E per il calcolo dell'affitto è rebus sull'applicazione dei «valori catastali»

Finora, il sistema di valutazione automatica ha infatti avuto applicazione limitata a compravendite, donazioni, successioni e a poche altre figure di atti di traslazione di beni immobili mentre con la prossima Finanziaria dovrebbe essere previsto che l'agenzia delle Entrate non può accertare il canone di locazione che sia dichiarato in misura non inferiore al 10% del valore dell'immobile quale risulta appunto dal predetto sistema di valutazione catastale.

Vi sono da operare però almeno due precisazioni: in primo luogo, la

norma che catastalizza la base imponibile dei contratti di locazione non si applica a tutte le locazioni, bensì solo a quelle inerenti gli immobili abitativi che fuoriescano dalla disciplina recata dalla legge 431/1998. Dal disposto di questa legge sono esclusi i contratti di locazione relativi:

- agli immobili vincolati ai sensi della legge sui beni storico-artistici o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a meno che siano stipulati nella forma del contratto a canone "concordato" tra i sindacati dei proprietari e degli affittuari (i cosiddetti contratti "3+2");
- agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;
- ad alloggi destinati a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e quelle degli studenti universitari (salvo che siano intervenute in sede locazione convenzioni per definire le condizioni di questi contratti).

Ora, però, ci sono tre sistemi diversi per calcolare il «valore catastale»:

- gli atti traslativi di abitazioni diversi dalle prime case di abitazione, cui si applica l'imposta di registro (coefficienti decisi con la legge di conversione del decreto legge 168/2004);
- gli atti traslativi di prime case di abitazione, cui si applica l'imposta di registro (coefficienti disposti dalla legge 350/2003);
- gli atti traslativi di beni immobili soggetti a Iva e i contratti di locazione delle case turistiche e per studenti (coefficienti vigenti prima della legge 350/2003).

ANGELO BUSANI
SAVERIO FOSSATI

ti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della variazione della situazione dell'immobile ovvero, se non è possibile accertare l'anno di variazione, dal 1° gennaio dell'anno in cui il Comune ha notificato la richiesta di aggiornamento dati, «in deroga alle vigenti disposizioni».

Questa precisazione è molto pericolosa, poiché sembra presupporre che oggi, di fronte a un immobile per il quale il contribuente non si sia neppure attivato all'ufficio del Territorio, sia legittimo fare affidamento sulla non retroattività della rendita successivamente assegnata dall'Amministrazione. Un'indicazione che non sembra condivisibile.

La proroga della tariffa rifiuti. Il termine per l'applicazione, come era ampiamente prevedibile, slitterà di un altro anno (articolo 36, comma 45), al 1° gennaio 2006.

L.U.L.O.

CORTE DEI CONTI ■ Un documento della magistratura contabile critica il rinvio del decentramento

Catasto, l'arretrato fa meno paura

ROMA ■ L'arretrato del Catasto preoccupa la Corte dei Conti. Nella deliberazione n. 21/2004/G, assunta l'11 giugno 2004 e resa pubblica alcuni giorni fa, la Corte ha esaminato la complessa situazione illustrata nella relazione dedicata a decentramento del Catasto e attività di recupero dell'arretrato.

I magistrati contabili plaudono alla costituzione della «Anagrafe dei beni immobiliari (ABI)» che rappresenta, con l'ammodernamento dei servizi catastali, la qualità delle banche-dati e il decentramento presso gli enti locali delle funzioni catastali, «una delle principali linee strategiche attualmente perseguite dall'Amministrazione, dirette alla realizzazione di un fisco più "giusto" e più vicino alle esigenze dei cittadini». Da segnalare come la Corte ritenga strategico il processo di decentramento catastale, attualmente sospeso fino a febbraio 2006.

Ma l'arretrato preoccupa: è «da tempo oggetto di attenzione da parte di questa Corte», anche perché «non è stato tuttavia ancora raggiunto l'azzeramento» e, nonostante lo stanziamento di consistenti risorse straordinarie (almeno 130 miliardi di lire, la stipula di convenzioni ed appalti, la perdurante utilizzazione di 1.750 Lsu), «è inutilmente trascorso il termine allora previsto (31 dicembre 1999)». La Corte «prende ora atto di buon grado dell'impegno, assunto dal Territorio proprio nell'indagine all'esame, di arrivare all'azzeramento

La fretta spinge in Aula il decreto sfratti

ROMA ■ Il tempo stringe sul decreto sfratti. Il Dl 240/2004, varato a metà estate per «differire» gli sfratti degli inquilini disagiati, risente del tempo già trascorso senza che le commissioni parlamentari si riunissero. E si fa strada l'ipotesi di respingere tutti gli emendamenti in modo da farlo approdare all'aula del Senato al più presto.

Il Dl 240 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 14 settembre) prevede contributi e agevolazioni fiscali per i proprietari che scelgono di affittare la casa agli inquilini sotto sfratto. L'ultima proroga per le categorie "disagiati" (reddito basso e presenza di un ultrasessantacinquenne o di un portatore di handicap nel nucleo familiare) era, infatti, scaduta il 30 giugno e per circa 30mila famiglie si profilava lo sfratto esecutivo. Con il «differimento» al 31 ottobre, previo impegno dell'inquilino di cercare casa in una delle nuove tipologie contrattuali, è stato creato un periodo di pausa per cercarsi una sistemazione. Ma il termine è apparso subito troppo breve.

Le Commissioni potrebbero bocciare tutti gli emendamenti

Il relatore del Ddl di conversione in commissione Giustizia, Franco Mugnai, sta esaminando gli emendamenti ma sta considerando la possibilità di spostare direttamente all'Aula la discussione: «Dopo il confronto con l'altro relatore (Giuseppe Specchia, della XIII commissione, ndr), si potrebbe formalizzare la proposta di respingere tutti gli emendamenti presentati e inviare subito in Aula il provvedimento».

Nel corso delle audizioni svoltesi il 29 settembre, l'Anci (i Comuni sono coinvolti nell'operazione) ha detto di augurarsi «che il Governo non soffochi il dibattito parlamentare ricorrendo al voto di fiducia». Inoltre, i fondi previsti a copertura dell'attuale decreto — dice il coordinatore della Consulta casa, Nando Balzamo — sono gli stessi che il governo aveva garantito per reintegrare le somme mancanti al contributo previsto dalla legge 431/98. Per i sindacati inquilini Sicut, Sunia e Uniat si tratta di una «proroga beffa»: queste sigle propongono di rilanciare i contratti «concordati» e di «rimuovere l'ingiusto scippo del fondo sociale».

Confedilizia, rappresentata dal segretario generale Giorgio Spaziani Testa, ha riconosciuto lo sforzo del Governo, ma ha fatto presente che occorre prevedere un meccanismo di verifica dei requisiti degli inquilini.

Il relatore del Ddl di conversione in commissione Giustizia, Franco Mugnai, sta esaminando gli emendamenti ma sta considerando la possibilità di spostare direttamente all'Aula la discussione: «Dopo il confronto con l'altro relatore (Giuseppe Specchia, della XIII commissione, ndr), si potrebbe formalizzare la proposta di respingere tutti gli emendamenti presentati e inviare subito in Aula il provvedimento».

Nel corso delle audizioni svoltesi il 29 settembre, l'Anci (i Comuni sono coinvolti nell'operazione) ha detto di augurarsi «che il Governo non soffochi il dibattito parlamentare ricorrendo al voto di fiducia». Inoltre, i fondi previsti a copertura dell'attuale decreto — dice il coordinatore della Consulta casa, Nando Balzamo — sono gli stessi che il governo aveva garantito per reintegrare le somme mancanti al contributo previsto dalla legge 431/98. Per i sindacati inquilini Sicut, Sunia e Uniat si tratta di una «proroga beffa»: queste sigle propongono di rilanciare i contratti «concordati» e di «rimuovere l'ingiusto scippo del fondo sociale».

Confedilizia, rappresentata dal segretario generale Giorgio Spaziani Testa, ha riconosciuto lo sforzo del Governo, ma ha fatto presente che occorre prevedere un meccanismo di verifica dei requisiti degli inquilini.

ne «tipi di aggiornamento geometrico», da 3,5 milioni a 880mila; nella validazione delle note di iscrizione da 25 milioni a 2,5 milioni; nella rasterizzazione delle planimetrie (il passaggio obbligato per avere il catasto con i metri quadrati al posto dei vani) da 3,7 milioni a

anche una certa confusione interna nella stessa quantificazione e composizione dell'arretrato. Non va dimenticato, dice la Corte, che «l'azzeramento dell'arretrato costituisce un presupposto anche per agevolare il processo di decentramento delle funzioni catastali, in vista dell'esigenza di allineamento e colloquio delle banche dati» e rileva il rinvio «ai prossimi anni, suscitando in particolare alcune preoccupazioni circa la sorte delle attività ancora da appaltare».

Il decentramento, insomma, sta a cuore alla Corte; «appare di tutta evidenza l'attuale situazione oggettiva di stallo, che vede ormai da anni ferme su livelli assai bassi le richieste di adesione da parte dei comuni, peraltro spesso formulate non in linea con i requisiti richiesti, come pure continui ritardi nell'emanazione del Dpcm diretto a rimodulare i possibili livelli di distribuzione dell'una o dell'altra funzione, fino a non escludersi l'ipotesi, secondo fonti di stampa confermate in adunanza dall'agenzia del Territorio, di un mero rinvio biennale dell'intera questione dopo l'infuocata esplorazione dell'intera gamma delle possibili soluzioni». È in effetti il Dpcm del 22 luglio 2004, pubblicato dopo la deliberazione, si limita a un mero rinvio fino al 26 febbraio 2006. La Corte non usa mezzi termini: «È appena il caso di evidenziare i conseguenti rischi dell'incancrenirsi delle sottese problematiche».

SA.FO.

